

ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 della legge n. 241/1990, per attività di direzione lavori per l'attuazione del progetto IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI - SOTTOAZ. 2A - ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO, nell'ambito del PSR 2014-2020 Operazione 8.1.1 in comune di Brusasco (TO)

TRA

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito anche Ente-Parco) C.F. 95000120063, con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 VALENZA (AL), PEC parcopopiemontese@pec.it, rappresentato dal Direttore, nato a il, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Presidente n..... del.....;

E

l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito anche DISAFA), C.F. 80088230018, P.IVA 02099550010, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO) - PEC: disafa@pec.unito.it, rappresentato da:

a) prof. Carlo Grignani, Direttore del Dipartimento, nato a Barletta il 5/1/1957, individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/9/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di dipartimento del

b) dott.ssa Antonella Trombetta - Dirigente della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino, il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/9/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

di seguito denominati singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese è impegnato nella realizzazione del progetto “IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI E

NON AGRICOLI - SOTTOAZ. 2A - ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO, nell'ambito del PSR 2014-2020 Operazione 8.1.1 in comune di Brusasco (TO)";

- è in vigore una Convenzione quadro sottoscritta tra il DISAFA e l'attuale Ente-Parco (subentrato a tutti gli effetti all'ex Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese) per attività di collaborazione tecnico-scientifica a supporto delle funzioni istituzionali", integrata dal "*Protocollo di intesa per la condivisione di azioni scientifico-progettuali nell'ambito della gestione e pianificazione di aree di interesse naturalistico in area protetta e zone limitrofe*", sottoscritto tra il DISAFA e l'allora Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese nel settembre del 2017;
- il DISAFA ha competenze in progettazione impianti policiclici e arboricoltura da legno e intende mettere a disposizione nell'ambito del progetto la sua esperienza pluridecennale in merito alle attività di progettazione e direzione lavori di un impianto policiclico potenzialmente permanente da realizzarsi nel comune di Brusasco nell'ambito di un finanziamento PSR 2014-2020 Operazione 8.1.1 ;
- il DISAFA nel perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, in quanto Dipartimento dell'Università degli Studi di Torino, ha tra i suoi compiti la promozione di "collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica" - art. 11 – lettera c - dello Statuto di Ateneo;
- i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. 3106 del 26 settembre 2017, sono autorizzati a stipulare contratti comunque denominati, per attività in ambito istituzionale;
- Ente-Parco e DISAFA hanno in comune l'interesse a collaborare alla realizzazione delle attività previste dal progetto di ricerca in titolo;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 5 - comma 6) del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che un Accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese

sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

La collaborazione tra il DISAFA e l'Ente-Parco sarà così articolata:

attività del DISAFA:

- coordinamento della direzione tecnica dei lavori in collaborazione con i tecnici dell'Ente-Parco di un impianto policiclico potenzialmente permanente sperimentale su proprietà comunali del Comune di Brusasco;

attività dell'Ente-Parco:

- coordinamento della direzione tecnica dei lavori in collaborazione con i tecnici del DISAFA;
- attività inerenti alla contabilità del progetto;

attività da svolgere congiuntamente:

- presentazione dei risultati ottenuti in ambito di convegni e incontri tecnici;
- partecipazione alla stesura di articoli scientifico-divulgativi e/o brochure informative per i fruitori dei siti oggetto di ricerca.

Le parti si impegnano a collaborare fattivamente mettendo a disposizione competenze, mezzi e laboratori al fine di conseguire i risultati attesi.

Art. 3 - RESPONSABILI

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, il DISAFA indica quale responsabile scientifico il prof. Renzo Motta.

Per l'Ente-Parco sarà referente il dott. Roberto Damilano.

Art. 4 – DURATA E RECESSO

Il presente accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e scadrà il 30/6/2022.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con PEC. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 5 - ONERI

L'Ente-Parco verserà al DISAFA l'importo di € 2.400,00 (operazione non rilevante IVA in assenza del presupposto soggettivo dell'esercizio d'impresa) quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DISAFA e cifra ammessa a finanziamento per spese tecniche nell'ambito del PSR 8.1.1. La corresponsione del predetto importo avverrà a conclusione delle attività previste all'art. 2 e a seguito di emissione di nota di debito da parte del DISAFA.

Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d'Italia n. 37135, intestato all'Università degli Studi di Torino – DISAFA, con indicazione specifica del codice D216, identificativo del Dipartimento.

Il DISAFA, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell'accordo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge medesima.

Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo di collaborazione.

Art. 7 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Le parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Al termine delle attività il Responsabile scientifico predisporrà un resoconto scientifico dell'attività di ricerca svolta.

Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti danno reciprocamente atto di configurarsi ciascuna nell'ambito delle finalità di trattamento dei dati personali perseguite e nell'ambito delle attività di propria competenza quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, in quanto definiscono in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento.

Le parti assicurano di raccogliere e di trattare i dati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Reg. 2016/679 e in ossequio al D. Lgs n. 196 del 2003 (e s.m.i.) e si impegnano ciascuna a fornire agli interessati le informazioni sul trattamento dei propri dati personali comprensive della comunicazione dei dati e dell'esercizio dei diritti in relazione alle finalità perseguite con il presente accordo.

Art. 9 - SICUREZZA

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale, strutturato e non, ospitato presso le proprie sedi.

Art. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di ciascuna Parte che si recherà presso una sede dell'altra, per l'esecuzione di attività nell'ambito del presente Accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede interessata, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. A tal fine le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività previste nell'ambito del presente Accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Detto personale sarà assoggettato agli stessi obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 10.

Ciascuna Parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature, nei confronti dei propri dipendenti, o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, che non possa essere composta bonariamente, il Foro competente è quello di Torino.

Art. 12 - REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/7/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Il Direttore: dott.

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari:

Il Direttore: prof. Carlo Grignani

Direzione Ricerca e Terza missione

La Dirigente: dott.ssa Antonella Trombetta